



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CORRIERE
ESPRESSO NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER UN PERIODO DI 24 MESI,
CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI**

Art. 1 - Oggetto del servizio	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Durata e valore complessivo stimato del servizio e valore contrattuale	3
Art. 4 – Distribuzione delle tipologie di spedizione richieste	6
Art. 5 – Referente	7
Art. 6 – Servizi richiesti	7
Art. 7 – Tempi di consegna	8
Art. 8 – Clausole sociali – pari opportunità e inclusione lavorativa	9
Art. – Ritiro e strutture mittenti.....	10
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto	10
Art. 11 - Pagamenti e regolarità dell’esecuzione	11
Art. 12 – Clausola revisione dei prezzi	11
Art. 12 - Responsabilità del vettore ed assicurazioni merci	11
Art. 13 - Contestazioni e penali.....	12
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 15 – Cauzione definitiva	13
Art. 16 – Cessione del contratto	14
Art. 17 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta.....	14
Art. 18 – Foro competente.....	14
Art. 19 - Recesso	14
Art. 20 – Risoluzione.....	14
Art. 21 – Modifiche e varianti	15
Art. 22 – Privacy	15
Art. 23 - Spese di contratto.....	15
Art. 24 - Disposizioni generali	15

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato descrive compiutamente le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura del servizio di corriere espresso nazionale e internazionale (UE ed extra UE) per l'Università degli Studi di Genova.
2. Tutte le spedizioni si intendono «porta a porta» con ritiro/consegna presso le sedi di tutte le strutture dell'Università degli Studi di Genova o altro indirizzo indicato e consegna/ritiro all'indirizzo del destinatario (**Allegato 1**).

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura sono regolati da:
 - norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per servizi e forniture, in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice");
 - documentazione di gara, compreso il presente documento e i relativi allegati;
 - norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate;
 - normativa di settore.

ART. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO E VALORE CONTRATTUALE

1. La durata del servizio oggetto del presente capitolato è di 24 mesi, con opzione di proroga ex art. 120, comma 10, del Codice per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo stimato e presunto dell'appalto per i 24 mesi di servizio è di € 100.000,00 (centomila/00). Per quanto concerne l'eventuale proroga per ulteriori 12 mesi l'importo stimato è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per un totale complessivo presunto di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA.
3. L'importo è stato determinato in ragione delle fasce di peso dei pacchi, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa quotazione; per la determinazione delle quantità di spedizioni oggetto dell'appalto, nonché dell'incidenza relativa attribuibile a ciascuna fascia si è tenuto conto dei dati delle spedizioni effettuate dall'Università di Genova nell'esercizio 2023; le quantità stimate delle spedizioni, suddivise per fascia di peso, per zone (nazionali, UE, extra UE) per singola annualità e per l'intera durata contrattuale sono indicate nella tabella che segue:

NAZIONALI					
FASCIA DI PESO	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI	NUMERO DI SPEDIZIONI TRIENNALI	PREZZO A BASE D'ASTA	VALORE ANNUO	VALORE TRIENNALE
0-3 KG	200	600	25,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
3 - 10 KG	100	300	30,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
10 - 20KG	50	150	35,00 €	1.750,00 €	5.250,00 €
20 - 30KG	40	120	43,00 €	1.720,00 €	5.160,00 €
30 - 55KG	50	150	45,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €
50 - 100KG	50	150	60,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
> 100KG	35	105	100,00 €	3.500,00 €	10.500,00 €
A - TOTALE NAZIONALI				20.220,00 €	60.660,00 €

SPEDIZIONI UE					
FASCIA DI PESO	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI	NUMERO SPEDIZIONI TRIENNALI	PREZZO A BASE D'ASTA	VALORE ANNUO	VALORE TRIENNALE
0-3 KG	100	300	45,00 €	4.500,00 €	13.500,00 €
3 - 10 KG	30	90	75,00 €	2.250,00 €	6.750,00 €
10 - 20KG	10	30	100,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
20 - 30KG	5	15	135,00 €	675,00 €	2.025,00 €
30 - 55KG	5	15	155,00 €	775,00 €	2.325,00 €
B - TOTALE SPEDIZIONI UE				9.200,00 €	27.600,00 €

SPEDIZIONI EXTRA UE					
FASCIA DI PESO	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI	NUMERO SPEDIZIONI TRIENNALI	PREZZO A BASE D'ASTA	VALORE ANNUO	VALORE TRIENNALE
0-3 KG	70	210	65,00 €	4.550,00 €	13.650,00 €
3 - 10 KG	20	60	135,00 €	2.700,00 €	8.100,00 €
10 - 20KG	5	15	220,00 €	1.100,00 €	3.300,00 €
20 - 30KG	3	9	250,00 €	750,00 €	2.250,00 €
C - TOTALE SPEDIZIONI EXTRA UE				9100	27.300,00 €

SERVIZIO FIERE DEDICATO					
	NUMERO FIERE ANNUALI	NUMERO FIERE TRIENNALI	PREZZO A BASE D'ASTA PER EVENTO	VALORE ANNUO	VALORE TRIENNALE
	40	120	287,00 €	11.480,00 €	34.440,00 €
D - TOTALE SERVIZI DEDICATI ALLE SPEDIZIONI IN FIERA					34.440,00 €

TOTALI					
A - TOTALE NAZIONALI					60.660,00 €
B - TOTALE SPEDIZIONI UE					27.600,00 €
C - TOTALE SPEDIZIONI EXTRA UE					27.300,00 €
D - SERVIZI DEDICATI ALLE SPEDIZIONI IN FIERA					34.440,00 €
TOTALE					150.000,00 €

4. Si precisa che i quantitativi indicati nella precedente tabella rappresentano esclusivamente stime basate sulle spedizioni effettuate e sono, pertanto, indicativi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell'esecuzione del contratto, ferma l'applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell'Università al raggiungimento del massimale di spesa. Pertanto, all'impresa aggiudicataria, nei limiti del massimale contrattuale come sopra definito, verranno corrisposte le somme derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari offerti quotati in base all'effettivo numero

di spedizioni richieste ed effettuate.

5. In ragione di quanto sopra indicato e della natura delle prestazioni richieste, il contratto è stipulato interamente “a misura”. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi offerti, dall'appaltatore in sede di gara - comprendenti ogni altro onere necessario all'esecuzione del servizio-, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali di cui al presente comma sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso del servizio, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice. Le quantità richieste potranno variare in relazione a mutate esigenze normative, organizzative, impiantistiche, immobiliari o logistiche dell'Ateneo, non preventivabili al momento della pubblicazione della procedura o comunque da apportare in ragione delle esigenze dell'Ateneo; in presenza di tali limitazioni, pertanto l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento, comunque denominato.
6. Non sono previsti oneri presunti della sicurezza per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA e trovano copertura sui fondi a disposizione del bilancio universitario.
7. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del Codice, il costo della manodopera stimato per il periodo triennale dell'affidamento è pari ad € 9.863,58 (pari al 6,57% dell'importo totale stimato), come meglio di seguito precisato.

Il costo presunto della manodopera è stato calcolato nel rispetto delle condizioni retributive praticate al personale dipendente, in virtù del contratto collettivo di settore e nel rispetto delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza e sulla base dei parametri ricavabili:

- dalla Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 “*Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*” in quanto il servizio oggetto del presente appalto, per caratteristiche, viene considerato assimilabile al servizio di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale descritto nelle citate linee guida;
- dal D.D. n. 23/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, tabelle operai e impiegati marzo 2024.

Con riferimento alle citate Linee guida, è stata presa in considerazione la produttività media del recapito per le tipologie di invio eseguite a mezzo di messo comunale, pari a 17.143 pezzi annui per addetto: si stima tuttavia che l'Università possa spedire 773 pezzi all'anno, che corrisponde al 4,51% dell'impegno rispetto ai 17.143 pezzi annui sopra indicati.

Con riferimento al Decreto ministeriale citato (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto), è stato preso in considerazione il “Totale del costo annuo” ivi indicato per un operaio di V livello pari a 33.097,56 € (99.292,68 € per la durata massima dell'appalto), e il “Totale del costo annuo” ivi indicato per un impiegato di II livello pari a 39.818,08 € (119.454,24 € per la durata massima dell'appalto). Ne risulta un totale di 218.746,92 € per la durata massima dell'appalto.

Tale ultimo importo deve essere tuttavia rapportato al numero di pezzi spediti dall'Università (4,51% rispetto al parametro di 17.143 pezzi indicato dalle Linee Anac), per un costo totale delle manodopera pari a 9.865,48 € (218.746,92*4,51%) che determina una incidenza della manodopera del 6,57% sul totale dell'appalto.

8. Il raggiungimento anticipato dell'importo complessivo sopra indicato (€ 150.000,00) sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertita con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, il contratto sarà risolto in caso si verifichi la

disponibilità di una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto prestazioni le prestazioni previste dal presente Capitolato che prevedano condizioni più favorevoli per l'Amministrazione.

ART. 4 – DISTRIBUZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPEDIZIONE RICHIESTE

1. A titolo puramente indicativo sono riportate le principali tipologie di spedizione richieste:

Spedizione ordinaria nazionale di buste di peso da 0 a 5 kg
Spedizione ordinaria nazionale di tubi aventi le seguenti misure: lunghezza 55 cm – diametro 6 cm – peso indicativo 120 gr da 0 a 5 Kg
Spedizione ordinaria nazionale di pacchi aventi le seguenti misure: 36 cm x 30 cm h. 25 cm – peso indicativo inferiore ai 20 kg
Spedizione ordinaria nazionale di pacchi aventi le seguenti misure: 40,5 cm x 36 cm h. 19 cm – peso indicativo inferiore ai 20 kg
Spedizione ordinaria nazionale di pacchi aventi le seguenti misure: 40 cm x 30 cm h. 35 cm – peso indicativo inferiore ai 20 kg
Spedizione ordinaria nazionale di buste e pacchi di varie misure da un peso di 20 kg fino ad un peso di 100 kg
Spedizione ordinaria internazionale di buste di peso da 0 a 5 Kg in zona
Spedizione ordinaria internazionale di tubi aventi le seguenti misure: lunghezza 55 cm – diametro 6 cm – peso indicativo 120 gr da 0 a 5 Kg
Spedizione ordinaria internazionale di pacchi aventi le seguenti misure: 40 cm x 30 cm h. 35 cm – peso indicativo inferiore ai 20 kg
Imballaggio con ghiaccio secco a temperatura controllata

2. Si riporta di seguito l'elenco dei principali paesi di destinazione delle spedizioni internazionali effettuate nel corso dell'anno 2023. Tale lista è puramente indicativa in quanto potranno essere richieste spedizioni anche in paesi qui non indicati:

- UE
- USA
- Sud America
- Gran Bretagna
- Egitto
- India
- Turchia
- Svizzera
- Libano
- Kuwait
- Israele
- Cina

- Nuova Zelanda

ART. 5 – REFERENTE

1. All'atto della stipula del contratto il Fornitore dovrà indicare un proprio Responsabile del Servizio (RS), il quale curerà direttamente i rapporti con il RUP (Responsabile unico di progetto) e con il DEC, affinché l'esecuzione del servizio avvenga regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Il Responsabile del Servizio (RS) dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì (anche telefonicamente), in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità. In caso di assenza del RS, il Fornitore provvederà a nominare un suo sostituto dandone preventiva comunicazione scritta al RUP.

ART. 6 – SERVIZI RICHIESTI

1. La fornitura include i seguenti servizi:

A. Servizi di spedizione

Servizio di spedizione, trasporto e consegna del materiale su tutto il territorio nazionale e internazionale nei tempi indicati dall'art. 7.

Il ritiro dei plichi deve avvenire a seguito di chiamata da parte delle singole strutture e previa comunicazione del settore preposto dall'Università al rilascio dell'autorizzazione; il fornitore dovrà mettere a disposizione un Sistema informatico per gestire le fasi di scambio delle informazioni, gestione dei workflow di processo, tracking e reporting.

B. Servizi accessori alla spedizione

- a) *Giacenza*: qualora non sia stato possibile consegnare al destinatario una spedizione, entro la mattinata del giorno successivo alla mancata consegna, dovrà essere inviata al mittente la comunicazione dell'impedimento alla consegna con indicazione del motivo e richiesta contestuale di istruzioni (svincolo).

La comunicazione delle giacenze avverrà via e-mail direttamente alla struttura che ha richiesto la spedizione.

Nel caso di mancata consegna per Destinatario Assente, al destinatario verrà data facoltà di richiedere la riconsegna (gratuita) della spedizione entro i 3 giorni successivi al primo tentativo di consegna;

Per le spese di giacenza non verrà addebitato alcun costo relativo alle giacenze originate da impossibilità di consegna, imputabile al Fornitore.

- b) *Svincolo / Riconsegna*: una spedizione in giacenza potrà essere svincolata dalla Stazione Appaltante tramite telefono o, attraverso il sistema informatico preposto. Su richiesta della Stazione Appaltante la spedizione sarà rimessa in consegna (2° tentativo di consegna).
- c) *Spedizioni non consegnate*: Tutto il materiale spedito e per qualche ragione non consegnato dovrà essere restituito alla specifica struttura mittente dell'Università degli studi di Genova. In caso di materiale non consegnato o consegnato con notevole ritardo l'offerente deve fornire adeguata spiegazione scritta circa le cause del disservizio.
- d) *Ritorno al mittente*: trascorsi 15 giorni di giacenza, senza diverse indicazioni da parte della Stazione Appaltante, la spedizione dovrà ritornare al mittente senza ulteriori comunicazioni.
- e) *Tracing e bollettatura*: Tutte le spedizioni effettuate dovranno essere tracciabili via internet e via telefono in modo da avere un avviso tempestivo in caso di problemi e/o avere

conferma della effettuata consegna. La tracciatura digitale del pacco dovrà essere effettuata a partire dalla presa da parte del corriere evitando che un'eventuale perdita del documento cartaceo di accompagnamento possa rappresentare un problema per la spedizione o il ritiro dello stesso.

In particolare, si richiede che i pacchi siano dotati di etichettature (bollettatura) o altri strumenti, a cura del fornitore, per garantire il riconoscimento del pacco anche in caso di smarrimento della lettera di vettura. L'operatore effettuerà – dopo la presa - il controllo dei plichi, la corretta definizione dei documenti di viaggio (soprattutto verso l'estero) e l'associazione di opportuni codici a barre sul collo e sui documenti di viaggio.

- f) *Consegne presso centri fieristici/poli espositivi*: Il fornitore dovrà garantire le consegne anche in luoghi quali centri fieristici nel punto di riferimento indicato dal punto di presa, ove l'ente fieristico consenta l'accesso. Le strutture dell'Università degli Studi di Genova effettuano spedizioni di materiale necessario all'allestimento dei saloni dell'orientamento al termine dei quali vi è la necessità del trasporto di ritorno di tutto o parte del medesimo materiale.
- g) *Modalità di comunicazione (in caso di problemi)*: L'offerente dovrà indicare specificamente le diverse modalità di contatto (telefono, e-mail) a disposizione del personale del Settore competente dell'Università. Tale servizio dovrà essere disponibile, festività infrasettimanali escluse, dal lunedì al venerdì durante il normale orario d'ufficio (dalle 8 alle 18).

Tutti i servizi di supporto effettuati non dovranno in alcun modo avere un costo aggiuntivo.

- h) *Fornitura di materiale*: Sarà compito dell'offerente fornire al personale del Settore sopra indicato tutto il materiale tecnico (buste in carta/plastica, tubi, tasche adesive porta documenti) necessario alla corretta preparazione delle spedizioni e indicare le modalità per richiedere tale materiale quando è in fase di esaurimento.

La consegna del suddetto materiale dovrà avvenire direttamente presso il punto di presa/invio che ha emesso la richiesta di fornitura.

Per quanto riguarda le scatole necessarie alle spedizioni di notevole peso/volume sarà compito dell'Ateneo provvedere alla loro disponibilità.

- i) *Reportistica*: Il fornitore predisporrà mensilmente una reportistica in formato digitale (inviata tramite mail o consultabile e scaricabile on line in formato excel) indicante per ogni singola spedizione le seguenti informazioni:
- la struttura ordinante;
 - indirizzo, data e ora del ritiro;
 - numero dei colli e relativo peso;
 - indirizzo, data e ora di consegna;
 - costo di spedizione;

Il *report* mensile dovrà essere inviato all'indirizzo pec protocollo@pec.unige.it e all'indirizzo mail: postale@unige.it. Tale report dovrà essere inviato in tempo utile per la verifica della fattura relativa al mese in esame.

ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA

1. Il servizio oggetto della fornitura dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - Spedizioni nazionali ordinarie: 2 giorni lavorativi entro il territorio nazionale e 3 giorni lavorativi per tutte le isole (maggiori o minori).
 - Spedizioni nazionali urgenti: con consegna garantita in Italia entro lo stesso giorno della

- spedizione
 - Spedizioni internazionali ordinarie: entro i 5 giorni lavorativi.
 - Spedizioni internazionali urgenti: con consegna garantita entro i 2 giorni lavorativi in UE e entro i 3 giorni lavorativa extra UE.
2. Dovrà altresì essere possibile concordare, su specifica richiesta, il momento della consegna per singole spedizioni.
 3. I tempi della spedizione vanno calcolati dalla data di ritiro della spedizione.
 4. I predetti tempi di consegna devono essere garantiti senza l'applicazione di alcuna maggiorazione nei periodi di ferie (es. agosto).

ART. 8 – CLAUSOLE SOCIALI – PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. In conformità agli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad inserire nella documentazione di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
2. Con riferimento ai CCNL la norma prevede che la stazione appaltante tenga conto dei contratti stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti CCNL nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, preso a riferimento dal **D.D. n. 23/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che riguarda il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art. 11 del Codice.
3. Gli operatori economici dovranno, al momento della presentazione dell'offerta:
 - a. **Se trattasi di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **presentare**:
 - i. copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - ii. dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 68/1999;
 - b. **se trattasi di operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50** dovranno **impegnarsi a presentare** alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - c. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- d. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate all'art. ___ del presente Capitolato Speciale, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

4. Inoltre, gli operatori economici, ai sensi dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - i. una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile,
 - ii. una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile
5. delle assunzioni eventualmente necessarie per svolgere le attività oggetto del contratto.
6. Si ritiene non sussistano le condizioni per l'adozione di misure atte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto (ex art. 102, comma 1, lett. a del Codice) in quanto l'attuale contraente ha dichiarato di voler mantenere alle proprie dipendenze il personale impegnato nella commessa.

ART. – RITIRO E STRUTTURE MITTENTI

1. L'offerente deve essere in grado di effettuare il ritiro/consegna delle spedizioni giornalmente a seguito di chiamata presso le strutture dell'Università degli Studi di Genova indicate, con i relativi indirizzi e recapiti, nel sito di Ateneo al link <https://unige.it/strutture/>
2. Si precisa altresì che l'indirizzo delle predette strutture può non coincidere con l'indirizzo di ritiro dei plichi in quanto a tali unità afferiscono sezioni o uffici non necessariamente ubicati nei medesimi luoghi; in tali casi il fornitore dovrà provvedere ai ritiri/consegna presso tutte le ubicazioni richieste dall'Università.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università può nominare, ai fini della gestione del rapporto con l'impresa, un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Qualora l'Ateneo non proceda alla nomina, il DEC coincide con il RUP. Il DEC provvederà, a titolo esemplificativo, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, a quanto segue:
 - a) curare il rapporto operativo con l'impresa;
 - b) effettuare le richieste di servizio (di concerto con il RUP);
 - c) vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
 - d) applicare eventuali penali.
2. In ogni caso sono attribuiti al DEC i compiti previsti dalla normativa vigente.
3. Per favorire lo svolgimento delle attività del DEC potrà essere prevista la nomina di uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione.

ART. 11 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DELL'ESECUZIONE

1. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e saranno subordinati alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte, mediante attestazione di regolare esecuzione, e alla verifica di regolarità contributiva, a mezzo di DURC.
3. Al fine di quanto previsto al comma precedente, la verifica sull'attività svolta potrà essere effettuata dal DEC, dall'assistente del DEC ed eventualmente tramite l'ausilio di dati comunicati dal Responsabile dell'ufficio presso cui è svolto il servizio.
4. La fatturazione e il relativo pagamento, avverrà con cadenza mensile e l'appaltatore è obbligato all'emissione di fattura in formato elettronico. Il codice univoco ufficio per la trasmissione della fattura elettronica è **37IP5Z**.
5. Le fatture devono riguardare esclusivamente spedizioni effettivamente effettuate con esito positivo.
6. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. Le ritenute saranno svincolate a conclusione del contratto a seguito di avvenuta certificazione di regolare esecuzione dell'intero servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 – CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

1. È prevista l'applicazione della revisione dei prezzi secondo quanto previsto dell'art. 60, comma 2 e comma 3 lett. b) del Codice degli Appalti. L'indice di riferimento per la variazione è l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED ASSICURAZIONI MERCI

1. Ai sensi degli artt. 1693, 1694 e 1696 del Codice civile, come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. 286/2005, il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito. Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. Il fornitore deve, all'atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento del servizio, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia di assicurazioni e dovrà coprire tutta la durata del contratto. L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare all'Università ogni eventuale variazione della polizza stessa. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Copia di tale polizza, con relativa quietanza di pagamento, deve essere fornita quale documentazione a corredo del contratto di appalto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante;
4. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale di almeno euro 500.000,00 per evento.
5. In caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea, la garanzia dovrà essere unica per tutte le attività previste dall'appalto.
6. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui ai commi precedenti, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
8. La garanzia di cui ai commi precedenti, prestate dal fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici.

ART. 13 - CONTESTAZIONI E PENALI

1. L'appaltatore, fermo restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetto alle seguenti penalità:
 - a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 7 del presente capitolato sarà applicata una penale pari a euro 50,00.
 - b) I servizi non conformi alle prescrizioni del Capitolato saranno considerati alla stregua di una mancata consegna e comporteranno l'applicazione delle penali di cui al punto precedente.
 - c) Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un'applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
2. L'inadempimento è contestato all'appaltatore a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP. Decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure ricevute, non le ritenga valide, applica le penali, e comunque adotta le determinazioni previste dalla normativa vigente, dal contratto, dal presente capitolato nonché le determinazioni ritenute opportune.
3. L'Università può compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Università a titolo di penale. Resta ferma la possibilità per l'appaltatore di comunicare

tempestivamente all'Università la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore, a pena di nullità del contratto:
 - a) si assume la responsabilità di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - b) deve indicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche (ABI, CAB, CIN, c/c, IBAN), nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c) si impegna a trasmettere all'Università tutte le modifiche dei dati di cui al punto precedente;
 - d) accetta che il pagamento venga effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato; tale prescrizione costituisce clausola risolutiva espressa.
2. Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023.

7. Si applicano le pertinenti previsioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non è cedibile.
2. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 17 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

1. Il Fornitore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.
2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore, non sono opponibili all'Università, fatto salvo che il soggetto risultante dall'operazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura di affidamento.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

ART. 19 - RECESSO

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al Fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 20 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di cui all'art. 16 del presente capitolato;
 - b) nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC – del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
 - c) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - e) violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall'articolo 2, co. 3 del suddetto Codice;
 - f) e comunque quando sia quando accertato in capo al Fornitore un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dal presente capitolato da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 12 del presente capitolato relativo al superamento del 10%

dell'importo contrattuale delle penali, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).

3. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

ART. 21 – MODIFICHE E VARIANTI

1. Le modifiche e/o le varianti potranno avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 22 – PRIVACY

2. Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR di essere informato che:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
 - b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;
 - c) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 - d) in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;
 - e) Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Rettore dell'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova; il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Cicerone, Dirigente dell'Area Negoziale.
 - f) Responsabile della protezione dei dati - *Data Protection Officer* (RPD/DPO) è la società Liguria Digitale Spa.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, del D.Lgs. 81/2008, del Codice civile, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.